

Sottoscrizione della domanda di concordato con riserva nel codice della crisi

Concordato con riserva – Documenti da allegare – Decisione dell’organo amministrativo – Necessità - Esclusione

È sufficiente che la domanda di concordato “in bianco” o “prenotativa” sia sottoscritta dal difensore munito di procura posto che l’art. 120 bis, comma 1, CCI, nel disciplinare l’istanza di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza e nel richiedere che la decisione dell’organo amministrativo risulti da verbale redatto da notaio, fa espresso riferimento alla proposta e al piano concordatario e, quindi, unicamente alla domanda formulata in modo completo e non a quella c.d. “in bianco” o “prenotativa”. (*Mauro Bernardi - Riproduzione riservata*)

19/23 p.u.

**IL TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Giudice Relatore,
nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 19/23 p.u. promosso da O... s.r.l. assistita dall’avv. *, ha emesso il seguente

DECRETO

- rilevato che, con ricorso ex art. 44 co. 1 CCI depositato in data 17-3-2023, la società O. s.r.l. (con sede a *) ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro il termine fissato dal giudice;
- osservato che la società proponente ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall’art. 39 co. 3 CCI;
- vista la nota integrativa depositata il 21-3-2023;
- rilevato che non è stata allegata la delibera prevista dagli artt. 40 e 120 bis CCI e che peraltro debba confermarsi anche nella vigenza del codice della crisi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è sufficiente che la domanda di concordato “in bianco” o “prenotativa” sia sottoscritta dal difensore munito di procura (cfr. Cass. 4-9-2017 n. 20725; Cass. 12-1-2017 n. 598) posto che l’art. 120 bis co. 1 CCI nel disciplinare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza e nel richiedere che la decisione dell’organo amministrativo risulti da verbale redatto da notaio fa espresso riferimento alla proposta e al piano concordatario e, quindi, unicamente alla domanda formulata in modo completo e non a quella c.d. “in bianco” o “prenotativa”;
- rilevato che è stata contestualmente richiesta l’emissione delle misure consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e/o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa;
- ritenuto che sulla istanza in questione debba provvedere il Giudice Relatore ex art. 55 co. 1 CCI;
- considerato che la istanza vada interpretata come richiesta di conferma delle misure cautelari e protettive, già operanti dal momento della pubblicazione della domanda di cui all’art. 40 CCI nel registro delle imprese come stabilito dall’art. 54 co. 2 primo periodo CCI, rilevandosi che nel sistema del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, non è stato replicato l’automatismo previsto dall’art. 168 l.f., tanto desumendosi dall’art. 55 co. 3 del d. lgs. 14/2019 ove è contemplata non solo la possibilità di effettuare sul punto una sommaria

istruttoria ma anche di revocare le misure in questione e ciò con decisione suscettibile di reclamo modellato sulla scorta del procedimento cautelare uniforme;

- considerato che, stante il disposto di cui all'art. 55 co. 3 CCI, non è necessario né convocare previamente le parti né disporre che l'istanza di conferma delle misure sia portata a conoscenza dei controinteressati (in tal senso si vedano Trib. Macerata 2-12-2022; Trib. Roma 4-11-2022; Trib. Lucca 8-9-2022);

- ritenuto che la cautela richiesta possa essere concessa in quanto l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari può concretamente pregiudicare l'attuazione del piano concordatario mediante la sottrazione di disponibilità liquide ovvero di cespiti aziendali;

- osservato che la sospensione delle prescrizioni e la mancata verifica delle scadenze nonché la non pronunciabilità della sentenza di liquidazione giudiziale integrano conseguenze ex lege derivanti dalla mera proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 44 CCI e, pertanto, non richiedono conferma da parte del Giudice, dovendosi ritenere che il riferimento dell'art. 55 co. 3 CCI al secondo periodo dell'art. 54 co. 2 CCI sia il frutto di un errore di coordinamento sia perché una statuizione del Giudice (monocratico) che consentisse la emanazione di una pronuncia di liquidazione giudiziale, contrasterebbe con la regola generale posta dall'art. 7 co. 2 CCI sia in quanto la possibilità che una decisione di un organo monocratico impedisca la emanazione della pronuncia da parte del Collegio costituirebbe una singolarità assoluta sia infine perché la sospensione delle prescrizioni e la mancata verifica delle scadenze costituiscono evenienze incidenti sui rapporti di diritto sostanziale, del tutto estranee sia alla materia esecutiva e cautelare sia alla finalità cui tende la procedura del concordato preventivo sicché non vi è spazio per una valutazione del Giudice in proposito;

- osservato che non è stata chiesta l'emissione di specifiche misure cautelari e, pertanto, il relativo sub-procedimento va chiuso;

- ritenuto che la durata delle misure possa essere fissata in sessanta giorni (decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese) essendo prevedibile la concessione da parte del Collegio del termine massimo previsto dall'art. 44 co. 1 CCI (come richiesto dalla società istante) non emergendo, allo stato, ragioni ostative né di pregiudizio per i creditori e apparendo necessario correlare il periodo di efficacia delle misure a quello prevedibile, allo stato, del procedimento concorsuale cui accedono;

p.t.m.

- conferma che i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società O... s.r.l. (con sede a M.; C.F.: ...) né sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa fino al 19-5-2023;

- dispone la trasmissione del presente decreto alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari per l'inserimento nel fascicolo n. 104/23 R.G..

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente nonché per l'adempimento previsto dall'art. 55 co. 3 CCI.

Mantova, 22 marzo 2023.

Il Giudice Relatore
dott. Mauro P. Bernardi